

## ICI

Si precisa che, in base a quanto stabilito dalla L. 126 del 24/07/2008, l'ICI non è più dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo residente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

La stessa legge stabiliva inoltre che, qualora il regolamento comunale avesse equiparato altri immobili all'abitazione principale, anche questi ultimi sarebbero stati esclusi dal pagamento.

Il regolamento comunale di Polinago già da diversi anni non prevedeva immobili equiparati, pertanto l'ICI non è dovuta solo per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, tutti gli altri immobili sono regolarmente assoggettati (e pertanto anche gli immobili dati in uso gratuito a parenti o affittati, anche se utilizzati come abitazione principale di chi li abita).

**Presentazione della dichiarazione ICI:**

dall'anno 2009 non è più obbligatoria per tutte quelle modifiche che comportano la presentazione del modello MUI, cioè di quel modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (i casi più comuni sono successioni e compravendite).

Rimane comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione per quelle modifiche che

comportano l'applicazione di aliquote particolari, o riduzioni o detrazioni. Pertanto occorre continuare a presentare la dichiarazione ICI quando si acquistano o perdono le seguenti condizioni:

- immobili che non sono stati oggetto di atti per i quali è stato utilizzato il modello MUI
- immobili che godono di una riduzione d'imposta (fabbricati inagibili)
- terreno che da agricolo diventa edificabile
- fabbricati che godono dei requisiti di ruralità
- immobili di interesse storico od artistico
- immobili divenuti abitazione principale e relative pertinenze o che ne hanno perso le condizioni
- in tutti i casi in cui il comune non può desumere dalla banca dati catastale le informazioni necessarie per il pagamento dell'imposta.

**Attività di accertamento:** l'attività proseguirà anche per tutto il 2010, con particolare riferimento agli accatastamenti degli ultimi mesi che, in forza della recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati che obbliga i proprietari dei fabbricati non ancora dichiarati in catasto o che hanno perso i requisiti di ruralità ad accatastare, consente all'Ufficio Tributi di procedere alla verifica di tali situazioni sulla base di dati certi e di recuperare, laddove dovuta, anche per gli anni pregressi.

## TARSU - Tassa rifiuti

L'ufficio Tributi si sta concentrando sulle verifiche di quelle situazioni per le quali la metratura desumibile dalle planimetrie catastali risulta notevolmente inferiore rispetto a quella denunciata senza apparenti fondati motivi.

Inoltre, il D.Lgs 15/11/1993 n. 507 art. 70 c.3, stabilisce che a decorrere dall'anno 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale; questo comporta che per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della

toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Vengono pertanto chiamati i proprietari/detentori e si verificano le situazioni procedendo al recupero qualora necessario.

## Alcune informazioni utili sulla Tassa dei rifiuti.

### 1 - quando è dovuta la tassa dei rifiuti solidi?

La tassa è dovuta quando si occupano o si detengono dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

### 2 - chi deve pagare la tassa dei rifiuti?

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) Occupa, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Sono escluse solo le unità immobiliari prive di utenze (luce, acqua e gas) o di mobili e suppellettili.

### 3 - come viene calcolata la tassa dei rifiuti?

La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, sul filo interno dei muri.

### 4 - per le abitazioni quali sono le superfici da dichiarare?

Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte (o comunque chiuse da almeno tre lati), più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezze superiori a mt 1,40,). Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi e terrazze).

La metratura non deve comunque essere inferiore all'80% della superficie catastale.

### 5 - se l'appartamento è in ristrutturazione la tassa va pagata ugualmente?

Se l'immobile è in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione tecnica, può essere presentata la domanda di sospensione nel momento in cui iniziano i lavori di ristrutturazione; occorre recarsi presso l'ufficio tributi e compilare denuncia di cessazione facendo riferimento alla pratica edilizia. Sarà esente da tassa la parte dell'immobile interessata dall'intervento di ristrutturazione e per la durata di tale intervento. Va inoltre indicata la data esatta di inizio lavori.

Tale richiesta (sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla copia della carta d'identità), vale come autocertificazione. Al termine dei lavori e comunque quando l'immobile ritorna utilizzabile, va presentata una nuova denuncia di iscrizione, nella quale sarà annotata la data di fine lavori.

Si ricorda che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, che deve risultare totalmente inutilizzabile.

L'ufficio effettuerà i controlli previsti dalla legge.

### 6 - sono previste delle riduzioni?

Le tariffe si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

A) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

B) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: in questo caso si avrà una riduzione del 10%.

Tali riduzioni sono concesse a domanda degli interessati. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

### 7 - quando si cambia residenza bisogna darne comunicazione all'ufficio tributi?

Se il contribuente che cambia residenza all'interno dello stesso comune o emigra intende cessare la tassa dei rifiuti, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio tributi, sempre che l'abitazione di provenienza non rimanga a sua disposizione: arredata e con le utenze allacciate. In tal caso permane l'obbligo del pagamento della tassa.

E' buona norma (in ogni caso di immigrazione, emigrazione o trasferimento di residenza) che il contribuente si informi presso l'ufficio tributi sul disbrigo delle pratiche.

Per informazioni e appuntamenti:

Ufficio Tributi Tel.: 0536/47008 - Fax: 0536/47672

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00

[www.comune.polinago.mo.it](http://www.comune.polinago.mo.it) ; [ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it](mailto:ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it) ; [ufficio.ragioneria@comune.polinago.mo.it](mailto:ufficio.ragioneria@comune.polinago.mo.it)

PEC: [tributi.polinago@anutel.it](mailto:tributi.polinago@anutel.it)

**Per l'anno 2010, le aliquote e le tariffe di tutti i tributi comunali non hanno subito modifiche rispetto a quelle in vigore nell'anno 2009.**